

# IL TESTO DELLA SENTENZA

## REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Penale - composta dei Magistrati 1) Fumia dr. Luigi, Presidente [estensore]; 2) Morandini dr. Simone, Consigliere; 3) Mosca dr. Emanuele, id.; 4) Mura dr. Enrico, id.; 5) Bellandi dr. Guido, id.; [omissis];

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

[omissis]

[Dopo aver enunciato i fatti e le circostanze, che già nel giudizio di primo grado avevano formato l'oggetto dell'imputazione a carico del Vescovo Mons. Fiordelli e del Parroco Don Aiazzi, e dopo aver concisamente esposto i « motivi di fatto » sui quali la nuova decisione è fondata (1), la Sentenza ricorda brevemente i quattro « motivi di appello » (2), che furono svolti dalla Difesa nel documento da essa depositato nella Cancelleria del Tribunale di Firenze in data 7 maggio 1958. Quindi prosegue (3):]

### DIRITTO

Osserva la Corte che l'appello è fondato per il terzo motivo, l'accoglimento del quale ha carattere assorbente rispetto alle altre doglianze.

L'indagine sull'elemento soggettivo, sostenuto dal Pubblico Ministero, per chiedere l'assoluzione degli imputati con formula ampia, presuppone infatti la sussistenza dell'antigiuridicità del fatto e che l'elemento intenzionale venga meno in conseguenza di un errore, di una falsa rappresentazione della realtà.

Motivi di logica ermeneutica vietano pertanto che di tale elemento soggettivo si tenga parola per il momento, salvo a farne richiamo nel corso della motivazione, in quanto, ritenuta la liceità dell'atto emanato dal Vescovo, è implicita la insussistenza del dolo sul fatto reato contestato agli imputati.

(1) Sul « fatti » che diedero origine alla complessa vertenza giudiziaria, v. L. Rosa, *cit.*, in *Agg. Sociali*, (aprile) 1958, pp. 193-197 (pp. 1-7 dell'« estratto »).

(2) Il primo motivo si riferiva al fatto che la sentenza impugnata partiva « da un erroneo concetto della "reputazione" quale bene tutelato dalla norma penale »; il secondo al fatto che il Tribunale aveva posto « dei limiti alla libertà di censura religiosa » e in tal modo aveva « menomato un diritto espressamente riconosciuto dalla Costituzione », il terzo al fatto che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto « dei singolari diritti riconosciuti dal nostro ordinamento (art. 7 Cost. e artt. 1-2 Conc.) alla Chiesa cattolica »; il quarto, infine, al fatto che la sentenza impugnata meritava censura anche per quanto concerneva « la motivazione in ordine al dolo ».

(3) Trascriviamo letteralmente da una copia autentica della sentenza in nostro possesso, correggendo i soli errori materiali del manoscritto poligrafato e lasciando al testo originale tutte le asprezze del suo stile. Le divisioni e i sottotitoli sono della nostra Redazione.

La Corte ritiene che il caso sottoposto al suo esame deve limitarsi al terreno oggettivo dell'esercizio di un diritto, di una potestà che il nostro ordinamento giuridico riconosce al Vescovo nell'esercizio del proprio magistero spirituale e della propria potestà di censura nei confronti dei fedeli, in quanto, per l'art. 1° del Concordato, la libertà ivi concessa alla Chiesa Cattolica forma oggetto, per la Chiesa, di un vero e proprio diritto entro l'ordinamento giuridico italiano, il quale deve essere, come tale, considerato e tutelato.

### **Natura della « insindacabilità » dell'atto ecclesiastico da parte del giudice statale.**

E' bene premettere, onde evitare errate interpretazioni, che, parlando di insindacabilità dell'atto emanato dal Vescovo, non si intende dire difetto assoluto di giurisdizione o carenza di giurisdizione.

Per il nostro ordinamento gli appartenenti al Clero, compresi i Vescovi, sono tenuti all'osservanza delle leggi dello Stato ed a rispondere avanti agli organi giudiziari dello Stato a sensi dell'art. 3 Codice Penale: « La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale ». L'assoggettamento di un ecclesiastico alla giurisdizione penale italiana, esclusione fatta dei casi previsti dagli artt. 8 e 10 cap. 2° del Trattato Lateranense, è espressamente previsto dall'art. 8 del Concordato e da varie disposizioni contenute nelle leggi penali italiane: tra le altre quella dell'art. 61 n. 9 C. P. Invero, mentre il primo recita testualmente: « nel caso di deferimento al Magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informarne immediatamente l'Ordinario della Diocesi nel cui territorio egli eserciti giurisdizione », le suddette norme penali fanno espressa menzione, quali soggetti alla giurisdizione penale, dei ministri del culto, tra i quali non sono da escludersi i Vescovi, anche se costoro non sono citati espressamente nell'art. 8 su ricordato, rientrando indubbiamente i medesimi tra le persone « ecclesiastiche ». Per cui, quando si parla di insindacabilità dell'atto emanato dal Vescovo, non ci si intende riferire ad una insindacabilità in senso assoluto, ma ad un difetto di giurisdizione relativo, o, per meglio dire, ad un regolamento di limiti entro i quali può essere esercitato il potere di sindacato giurisdizionale, che si arresta, come è ovvio, di fronte alla sfera del lecito.

### **Oggetto dell'indagine del giudice nel caso in esame.**

Se il libero esercizio del potere spirituale e della giurisdizione sono ammessi per l'art. 1 del Concordato, è indubitato che lo Stato non può censurare un atto compiuto da un Sacerdote nel suo ministero spirituale: nella nostra legislazione oltre al principio generale della libertà religiosa (di coscienza e di culto), c'è in più il Concordato, che assicura una speciale libertà di esercizio dei diritti della Chiesa Cattolica: ciò è stato anche riconosciuto dal Tribunale con la sentenza impugnata. Al Giudice dello Stato non rimane che il compito di vedere se in questo caso ci si trova di fronte o no ad un atto che attiene all'esercizio del potere spirituale della Chiesa; e, una volta dimostrato che l'atto è avvenuto nell'ambito dell'esercizio spirituale, non si può dubitare della sussistenza della causa giustificatrice. Se i limiti del potere sovrano della Chiesa nello Stato e dello Stato nella Chiesa sono contenuti nei Patti Lateranensi, ne consegue che il giudice, di fronte ad un atto del potere giurisdizionale ecclesiastico, deve solo indagare su tre punti:

a) stabilire se la Chiesa costituisca un ordinamento sovrano;  
 b) stabilire se l'azione del Vescovo possa inquadarsi nel concetto di esercizio della potestà sovrana propria della Chiesa;

c) stabilire se nell'esercizio di questa potestà sovrana si sia ecceduto, sia nel contenuto che nelle modalità dell'azione, invadendo la sfera dell'ordinamento sovrano dello Stato.

Soltanto a questo è limitato il controllo da parte dell'organo giudiziario dello Stato di fronte ad un atto del Ministro del culto che si pretende lesivo di un diritto soggettivo del cittadino.

Si afferma pertanto che l'atto ecclesiastico è insindacabile da parte dell'organo giudiziario dello Stato tutte le volte che esso sia vestito di legittimità, ove esso cioè sia stato emanato nell'ambito del potere spirituale e della potestà propria di giurisdizione, e sia stato quindi compiuto a tenore delle regole canoniche e disciplinari per esso stabilite.

Trattasi in sostanza di quella stessa insindacabilità che si ha nel campo del diritto amministrativo e che va sotto il nome di limiti interni della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, che la legge amministrativa impone alla sua normale potestà di giudicare quando l'oggetto del giudizio si riferisce all'applicazione od esecuzione di un regolamento o di un atto amministrativo.

Di fronte all'atto ecclesiastico emanato dal Vescovo in base al diritto canonico e concordatario, che si pretende lesivo di un diritto soggettivo del cittadino; l'autorità giudiziaria dello Stato incontra un limite all'esercizio della giurisdizione penale, limite che rende necessaria una certa indagine sulla forma dell'atto che si presume costituire un reato, indagine che si rende indispensabile al fine della insindacabilità o meno da parte degli organi dello Stato.

### **Indipendenza e sovranità della Chiesa nell'ordinamento italiano.**

L'art. 7 comma 1° della Costituzione, « lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », enuncia uno dei principi fondamentali ed ormai indiscussi del nostro sistema costituzionale, e cioè che la Chiesa Cattolica è riconosciuta come un ordinamento giuridico primario nel suo ordine « indipendente e sovrano ». Il Legislatore della Costituente nello stabilire il principio, di cui al 1° comma dell'art. 7, non ha trascurato una realtà storica plurisecolare, e la formula adottata dalla Costituzione riconosce esplicitamente la natura « originaria » dell'ordinamento ecclesiastico, e che si tratta di una originarietà analoga a quella dell'ordinamento dello Stato.

Con l'art. 7 della Costituzione, che consacra la piena libertà della Chiesa, si attribuisce [ad essa] carattere formale, affermando che « lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », per cui lo Stato Italiano si è impegnato a orientare la propria legislazione ed azione secondo il principio del riconoscimento della Chiesa come ordinamento sovrano. L'inciso « ciascuno nel proprio ordine » significa che nell'ambito proprio di ciascun ordinamento è inammissibile l'ingerenza dell'altro, anche tenendo conto delle necessarie interferenze tra i due ordinamenti, dovute alla identità dei soggetti (cittadini - battezzati) ed al fatto che la Chiesa operi nell'ambito del territorio dello Stato. Trattasi di una questione di « limiti » tra « potere spirituale » e « potere temporale », per cui una vera e propria invasione, nei reciproci confronti, dei due poteri non può praticamente esservi, essendo le due sfere completamente diverse.

## Pretesa del Tribunale di sindacare il « modo d'esercizio » del potere spirituale.

La sentenza del Tribunale, pur tenendo presente questi principi, cioè che lo Stato ha assicurato alla Chiesa Cattolica « il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica » e che gli atti da essa emanati nell'ambito di tale competenza sono insindacabili nel merito, ha ritenuto la sindacabilità « sul modo di esercizio dei poteri legittimati dai rispettivi ordinamenti »: ed ha poi detto che « ogni qualvolta la Chiesa e per essa i suoi organi competenti nell'esercizio del potere spirituale e giurisdizionale riconosciute dall'art. 1 del Concordato leda i diritti del cittadino riconosciuti e protetti dalla legge dello Stato, non potrà, questo, rimanere inerte per il fatto che nessuna espressa norma concordataria disciplina questa particolare situazione ».

A parte la contraddittorietà della tesi del Tribunale, per cui, mentre da un lato si afferma l'insindacabilità di un atto compiuto nell'esercizio del potere spirituale, dall'altro praticamente tale insindacabilità si nega, non ha tenuto presente il Tribunale che l'esercizio di un diritto ed il modo di esercizio costituiscono una unità inscindibile, perchè il modo di agire non è altro che la misura dell'azione. Se il provvedimento è legittimo, se cioè esso viene emanato da chi aveva il diritto di esercitare la censura secondo le norme del diritto canonico e nell'ambito del suo potere spirituale, non si comprende come le modalità di questa azione possano trasformare l'atto legittimo in una azione illecita e quindi perseguibile penalmente. Nel caso di cui trattasi, tutta la questione si riduce quindi ad accertare se il fatto diffamatorio contestato agli imputati si concreti nell'atto od in una « azione estranea all'economia dell'atto ». Con l'art. 1 del Concordato viene dato riconoscimento alle due potestà che la Chiesa tradizionalmente si attribuisce: la *potestas ordinis* (distribuzione dei Sacramenti) e la *potestas jurisdictionis* (attività di governo) e cioè la funzione legislativa, giudiziaria ed amministrativa, che viene principalmente esercitata dal Pontefice e dai Vescovi. La tesi accolta dal Tribunale potrebbe andar bene in regime della Legge delle Guarentigie, che per il fatto stesso di essere un regolamento unilaterale dei rapporti fra Stato e Chiesa, negava a quest'ultima il carattere di ente sovrano, sebbene sostanzialmente in molte sue disposizioni le riconoscesse questo carattere, non in regime concordatario che ha riconosciuto alla Chiesa piena autonomia nell'esercizio dei suoi poteri, autonomia, non nel senso di quella autonomia che hanno le Regioni ed i Comuni, ma autonomia primaria, cioè vera indipendenza e sovranità, nel senso cioè di « riconoscimento da parte del diritto italiano, non soltanto della regolamentazione astratta (legislativa), ma anche di quella concreta ».

Ora la sentenza non ha tenuto presente questo potere di autonomia della Chiesa, riconosciute dall'art. 1 del Concordato (garanzia della non ingerenza statale nell'attività interna della Chiesa, « assicurando a questa il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto nonchè della sua giurisdizione in materia ecclesiastica ») e dell'art. 2 (« tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza »). Tali norme contenute nel Concordato sono norme giuridiche nazionali, e ciò in forza della Legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810.

(continua)